Profond

Regolamento di previdenza – Spiegazioni delle modifiche al 1º gennaio 2024

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
Persone assicurate, condizioni per l'ammissione	5 cpv. 3	 Non vengono (più) assicurati: () i dipendenti che hanno raggiunto o superato l'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'art.11 (ad eccezione dell'art.20) () i dipendenti pensionati anticipatamente da Profond la cui prestazione di vecchiaia regolamentare corrisponde almeno alle prestazioni minime LPP all'età ordinaria di pensionamento 	 Non vengono (più) assicurati: () i dipendenti che hanno raggiunto o superato l'età ordinaria di pensionamento!'età di riferimento ai sensi dell'art. 11 (ad eccezione dell'art. 20) () i dipendenti pensionati anticipatamente da Profond la cui prestazione di vecchiaia regolamentare corrisponde almeno alle prestazioni minime LPP all'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento 	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Mantenimento dell'assicurazione in caso di uscita dopo il compimento del 58° anno di età	7b cpv. 1	1 Una persona assicurata che esce dall'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età, a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, può richiedere di mantenere l'assicurazione nella stessa estensione presso Profond. Su richiesta della persona assicurata, la sua previdenza prosegue al massimo fino all'età ordinaria di pensionamento.	1 Una persona assicurata che esce dall'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età, a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, può richiedere di mantenere l'assicurazione nella stessa estensione presso Profond. Su richiesta della persona assicurata, la sua previdenza prosegue al massimo fino all'età ordinaria di pensionamento all'età di riferimento.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Mantenimento dell'assicurazione in caso di uscita dopo il compimento del 58° anno di età	7b cpv. 7	7 La prosecuzione dell'assicurazione termina anche al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, in caso di pensionamento anticipato, invalidità o decesso.	7 La prosecuzione dell'assicurazione termina anche al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento, in caso di pensionamento anticipato, invalidità o decesso.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Affiliazione esterna	7c cpv. 5	5 L'affiliazione esterna cessa al più tardi dopo due anni, in ogni caso però nel momento in cui la persona assicurata passa all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro. L'affiliazione esterna termina anche al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, in caso di pensionamento anticipato, invalidità o decesso.	5 L'affiliazione esterna cessa al più tardi dopo due anni, in ogni caso però nel momento in cui la persona assicurata passa all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro. L'affiliazione esterna termina anche al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento, in caso di pensionamento anticipato, invalidità o decesso.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
Esame dello stato di salute, limitazione della copertura assi- curativa	8 cpv. 8	8 Se le prestazioni previdenziali sono limitate alle prestazioni minime LPP a causa di una riserva o di una violazione dell'obbligo di notifica, in caso di invalidità l'intera rendita d'invalidità corrisponde all'avere di vecchiaia risparmiato fino all'insorgere dell'invalidità e non soggetto a una clausola di riserva sullo stato di salute, più la somma degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti fino all'età ordinaria di pensionamento, senza interessi, moltiplicati per l'aliquota di conversione regolamentare all'età ordinaria di pensionamento (vedi Appendice 1). In caso di decesso, la rendita per coniugi, rispettivamente rendita per partner conviventi ammonta al 60 per cento, quella per orfani al 20 per cento della rendita di invalidità così calcolata.	8 Se le prestazioni previdenziali sono limitate alle prestazioni minime LPP a causa di una riserva o di una violazione dell'obbligo di notifica, in caso di invalidità l'intera rendita d'invalidità corrisponde all'avere di vecchiaia risparmiato fino all'insorgere dell'invalidità e non soggetto a una clausola di riserva sullo stato di salute, più la somma degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti fino all'età ordinaria di pensionamentoall'età di riferimento, senza interessi, moltiplicati per l'aliquota di conversione regolamentare all'età ordinaria di pensionamento (vedi Appendice 1). In caso di decesso, la rendita per coniugi, rispettivamente rendita per partner conviventi ammonta al 60 per cento, quella per orfani al 20 per cento della rendita di invalidità così calcolata. In caso di violazione dell'obbligo di notifica non sussiste alcun diritto a capitali di decesso di cui all'art. 30 cpv. 1,	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento». Integrazione: in caso di violazione dell'obbligo di notifica da parte dei beneficiari di rendite Al non viene versato alcun capitale di decesso.
Definizioni del sala- rio, modifica del grado di occupa- zione	9 cpv. 10	Se il salario annuo determinante si riduce tempora- neamente in seguito a malattia, infortunio, ridu- zione dell'orario di lavoro o per motivi simili, i salari di risparmio e di rischio rimangono assicurati come finora, a meno che la persona assicurata non chieda una riduzione del salario annuo determi- nante.	Se il salario annuo determinante si riduce tempora- neamente in seguito a malattia, infortunio, ridu- zione dell'orario di lavoro o per motivi simili, i salari di risparmio e di rischio rimangono assicurati come finora per la durata prevista nell'art. 8 cpv. 3 LPP, a meno che la persona assicurata non chieda una ri- duzione del salario annuo determinante.	Precisazione sulla base della modifica all'art. 8 cpv. 3 LPP
Definizioni del sala- rio, modifiche del grado di occupa- zione	9 cpv. 12	12 Le persone assicurate, il cui salario annuo dopo il 58° anno di età è ridotto al massimo della metà, hanno la possibilità di mantenere la propria previdenza con il salario annuo determinante precedente. Il mantenimento dell'assicurazione con il salario annuo determinante precedente è possibile esclusivamente per quella parte di previdenza per la quale non sono percepite prestazioni di vecchiaia e al massimo fino all'età ordinaria di pensionamento. Per la differenza tra il salario annuo determinante finora in vigore e quello nuovo deve provvedere la persona assicurata sia per i contributi del dipendente sia per quelli del datore di	12 Le persone assicurate, il cui salario annuo dopo il 58° anno di età è ridotto al massimo della metà, hanno la possibilità di mantenere la propria previdenza con il salario annuo determinante precedente. Il mantenimento dell'assicurazione con il salario annuo determinante precedente è possibile esclusivamente per quella parte di previdenza per la quale non sono percepite prestazioni di vecchiaia e al massimo fino all'età ordinaria di pensionamento all'età di riferimento. Per la differenza tra il salario annuo determinante finora in vigore e quello nuovo deve provvedere la persona assicurata sia per i contributi del dipendente sia per quelli del	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
		lavoro. Il datore di lavoro può partecipare al finan- ziamento a titolo facoltativo.	datore di lavoro. Il datore di lavoro può partecipare al finanziamento a titolo facoltativo.	
Età di riferimento	11 cpv. 1-4	Art. 11 Età di pensionamento 1 L'età ordinaria di pensionamento corrisponde all'età ordinaria di pensionamento dell'AVS. 2 Un pensionamento anticipato è possibile dal compimento del 58° anno d'età. 3 Un pensionamento posticipato è possibile fino al compimento del 70° anno d'età. 4 Il pensionamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento o dell'età stabilita per il pensionamento anticipato o posticipato.	Art. 11 Età di pensionamento Età di riferimento 1 L'età ordinaria di pensionamento L'età di riferimento ordinaria (denominata età di riferimento nel presente regolamento) corrisponde all'età ordinaria di pensionamento di riferimento dell'AVS. 2 Un pensionamento anticipato è possibile dal compimento del 58° anno d'età. 3 Un pensionamento posticipato è possibile La riscossione della prestazione di vecchiaia può essere posticipata solo fino alla cessazione dell'attività lucrativa, in ogni caso al massimo fino al compimento del 70° anno d'età. 4 Il pensionamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento o dell'età stabilita per il pensionamento anticipato o posticipato.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento». Il termine «età di pen- sionamento» definisce il pensionamento scelto, anticipato o posticipato. La disposizione non è stata modificata nella sostanza.
Protezione dei dati personali	13	Nella gestione dei dati personali delle persone assicurate, Profond è tenuta ad osservare le relative disposizioni legali (art. 85a–87 LPP e LPDP).	Nella gestione Nel trattamento dei dati personali delle persone assicurate, Profond è tenuta ad osservare le relative disposizioni legali (art. 85a-87 LPP e LPDP). Maggiori dettagli sulla protezione dei dati sono disponibili su www.profond.ch/it/protezione-dei-dati	Rimando alla dichiara- zione sulla protezione dei dati pubblicata sul sito web di Profond
Condizioni generali per le prestazioni di vecchiaia	16 cpv. 3	3 Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensio- namento sussiste il diritto integrale alle prestazioni di vecchiaia.	3 Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento sussiste il diritto integrale alle prestazioni di vecchiaia.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Rendita di vecchiaia	17 cpv. 2		2 Se la persona beneficiaria di rendita di vecchiaia decede nei primi tre anni dal pensionamento, viene versato un capitale di decesso costituito da tre rendite di vecchiaia annue al netto delle rendite di vecchiaia già versate e delle eventuali rendite per coniugi o per partner di cui all'art. 25 e art. 27 a partire dalla data di decesso fino alla scadenza dei primi tre anni. Hanno diritto a questa prestazione i superstiti di cui all'art. 30 cpv. 2 segg.	Introduzione di un capitale di decesso per beneficiari di rendita di vecchiaia che decedono nei primi 3 anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento.

Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
3 La riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato può essere compensata parzialmente o totalmente versando una somma di riscatto qualora sia garantito che le possibilità di riscatto ai sensi dell'art. 43 sono esaurite.	3 La riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato può essere compensata parzialmente o totalmente versando una somma di riscatto qualora sia garantito che le possibilità di riscatto ai sensi dell'art. 43 sono esaurite. Su richiesta Profond calcola la somma di riscatto.	Il metodo di calcolo esatto della somma di riscatto è ora descritto in una scheda informativa pubblicata online Il metodo di calcolo
massima possibile per il riscatto della riduzione della rendita occorre tenere presente quanto segue: a) Avere di vecchiaia potenziale: avere di vecchiaia massimo possibile al 31 dicembre successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, remunerati con il tasso d'interesse di riscatto ai sensi dell'art. 44 fino al 31 dicembre successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, assumendo che la persona sia assicurata con il salario di risparmio attualmente assicurato dal primo momento possibile ai sensi del piano di previdenza (inizio dell'assicurazione di risparmio). b) Rendita di vecchiaia potenziale: l'avere di vecchiaia potenziale moltiplicato per l'aliquota di conversione regolamentare all'età ordinaria di pensionamento. c) Avere di vecchiaia proiettato all'inizio del pensionamento anticipato: la somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, remunerati con il tasso d'interesse di proiezione ai sensi dell'art. 44 e dell'avere di vecchiaia al giorno del calcolo fino all'età in cui ha inizio il pensionamento anticipato, assumendo che la persona sia assicurata con il salario di risparmio attualmente assicurato dal giorno del calcolo. d) Rendita di vecchiaia proiettata all'inizio del pensionamento anticipato: l'avere di vecchiaia	massima possibile per il riscatto della riduzione della rendita occorre tenere presente quanto segue: a) Avere di vecchiaia potenziale: avere di vecchiaia massimo possibile al 31 dicembre successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, remunerati con il tasso d'interesse di riscatto ai sensi dell'art. 44 fino al 31 dicembre successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, assumendo che la persona sia assicurata con il salario di risparmio attualmente assicurato dal primo momento possibile ai sensi del piano di previdenza (inizio dell'assicurazione di risparmio). b) Rendita di vecchiaia potenziale: l'avere di vecchiaia potenziale moltiplicato per l'aliquota di conversione regolamentare all'età ordinaria di pensionamento. c) Avere di vecchiaia proiettato all'inizio del pensionamento anticipate: la somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, remunerati con il tasso d'interesse di proiezione ai sensi dell'art. 44 e dell'avere di vecchiaia al giorno del calcolo fino all'età in cui ha inizio il pensionamento anticipato, assumendo che la persona sia assicurata con il salario di risparmio attualmente assicurato dal giorno del calcolo. d) Rendita di vecchiaia proiettata all'inizio del	Il metodo di calcolo esatto della somma di riscatto è ora descritto in una scheda informativa pubblicata online.
	di pensionamento anticipato può essere compensata parzialmente o totalmente versando una somma di riscatto qualora sia garantito che le possibilità di riscatto ai sensi dell'art. 43 sono esaurite. 4 Per il calcolo dell'ammontare della somma massima possibile per il riscatto della riduzione della rendita occorre tenere presente quanto segue: a) Avere di vecchiaia potenziale: avere di vecchiaia massimo possibile al 31 dicembre successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, remunerati con il tasso d'interesse di riscatto ai sensi dell'art. 44 fino al 31 dicembre successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, assumendo che la persona sia assicurata con il salario di risparmio attualmente assicurato dal primo momento possibile ai sensi del piano di previdenza (inizio dell'assicurazione di risparmio). b) Rendita di vecchiaia potenziale: l'avere di vecchiaia potenziale moltiplicato per l'aliquota di conversione regolamentare all'età ordinaria di pensionamento. c) Avere di vecchiaia proiettato all'inizio del pensionamento anticipato: la somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, remunerati con il tasso d'interesse di proiezione ai sensi dell'art. 44 e dell'avere di vecchiaia al giorno del calcolo fino all'età in cui ha inizio il pensionamento anticipato, assumendo che la persona sia assicurata con il salario di risparmio attualmente assicurato dal giorno del calcolo. d) Rendita di vecchiaia proiettata all'inizio del	3 La riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato può essere compensata parzialmente o totalmente versando una somma di riscatto qualora sia garantito che le possibilità di riscatto al sensi dell'art. 43 sono esaurite. 4 Per il calcolo dell'ammontare della somma massima possibile per il riscatto della riduzione della rendita occorre tenere presente quanto segue. a) Avere di vecchiaia potenziale: avere di vecchiaia massimo possibile al 31 dicembre successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, remunerati con il tasso d'interesse di riscatto ai sensi dell'art. 44 fino al 31 dicembre successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età ordinaria di pensionamento dell'assicurazione di risparmio). b) Rendita di vecchiaia proiettato all'inizio del pensionamento anticipato. la somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza (inizio dell'assicurazione di risparmio). b) Rendita di vecchiaia proiettato all'inizio del pensionamento anticipato. la somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza (inizio dell'assicurazione di risparmio). b) Rendita di vecchiaia proiettato all'inizio del pensionamento anticipato. la somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza (inizio dell'assicurazione di risparmio). b) Rendita di vecchiaia proiettato all'inizio del pensionamento anticipato. la somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, remunerati con il tasso d'interesse di proiezione ai sensi dell'art. 44 e dell'avere di vecchiaia al giorno del calcolo fino all'età in cui ha inizio il pensionamento anticipato. la somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza, remunerati con il tasso d'interesse di proiezione ai sensi dell'art. 44 e dell'avere di vecchiaia all'inizio del pensionamento anticipato. la somma degli accrediti di vecchiaia proiettato all'inizio del pensionamento a

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
		moltiplicato per l'aliquota di conversione regola- mentare all'inizio del pensionamento anticipato. e) Riduzione della rendita di vecchiaia: differenza	all'inizio del pensionamento anticipato moltiplicato per l'aliquota di conversione regolamentare all'ini zio del pensionamento anticipato.	
		tra la rendita di vecchiaia potenziale (lett. b) e la rendita di vecchiaia proiettata all'inizio del pensionamento anticipato (lett. d).	e) Riduzione della rendita di vecchiaia: differenza tra la rendita di vecchiaia potenziale (lett. b) e la rendita di vecchiaia proiettata all'inizio del pensio	
		namento uniterpato (tett. d).	namento anticipato (lett. d). Per ogni persona assicurata è aperto e tenuto un	
			conto individuale separato e remunerato (conto PA). Su questo conto PA sono accreditate le somme di riscatto per il finanziamento della riduzione della rendita e gli interessi ai sensi dell'art. 44	
Pensionamento anti-	18 cpv. 5	5 La somma di riscatto massima possibile per	<u>cpv. 5.</u><u>5</u> La somma di riscatto massima possibile per	Il metodo di calcolo
cipato (PA), riscatto della riduzione della rendita		evitare la riduzione della rendita corrisponde alla ri- duzione della rendita di vecchiaia (lett. e) moltipli- cata per il fattore del valore attuale ai sensi dell'al-	evitare la riduzione della rendita corrisponde alla ri- duzione della rendita di vecchiaia (lett. e) moltipli- cata per il fattore del valore attuale ai sensi dell'al-	esatto della somma di riscatto è ora descritto in una scheda informa-
		legato 3. Se il riscatto è effettuato prima dell'inizio del pensionamento anticipato, la somma di riscatto è scontata del tasso d'interesse tecnico ai sensi	legato 3. Se il riscatto è effettuato prima dell'inizio del pensionamento anticipato, la somma di riscatto è scontata del tasso d'interesse tecnico ai sensi	tiva pubblicata online.
		dell'art. 44 cpv. 2.	dell'art. 44 cpv.	
Pensionamento anti- cipato (PA), riscatto della riduzione della rendita	18 cpv. 6	6 Per ogni persona assicurata è aperto e tenuto un conto individuale separato e remunerato (conto PA). Su questo conto PA sono accreditate le somme di riscatto per il finanziamento della riduzione della rendita e gli interessi ai sensi dell'art. 44	64.—Per ogni persona assicurata è aperto e tenuto un conto individuale separato e remunerato (conto PA). Su questo conto PA sono accreditate le somme di riscatto per il finanziamento della riduzione della rendita e gli interessi ai sensi dell'art. 44	Il metodo di calcolo esatto della somma di riscatto è ora descritto in una scheda informa- tiva pubblicata online.
		cpv. 6 <u>5</u> .	cpv. 6 <u>5</u> .	
Pensionamento anti- cipato (PA), riscatto della riduzione della rendita	18 cpv. 7	7 I saldo del conto PA viene convertito e corri- sposto sotto forma di rendita di vecchiaia al mo- mento dell'inizio del pensionamento effettivo ai sensi dell'allegato 1. Se la persona assicurata rinun-	75 I saldo del conto PA viene convertito e corrisposto sotto forma di rendita di vecchiaia al momento dell'inizio del pensionamento effettivo ai sensi dell'allegato 1. Se la persona assicurata rinun-	Remunerazione conto PA dal 1º gennaio 2024 con interesse della cassa anziché tasso di
		cia al pensionamento anticipato nonostante abbia effettuato riscatti di anni di contribuzione, gli ac- crediti di vecchiaia sull'avere di vecchiaia cessano quando la rendita di vecchiaia potenziale è supe-	cia al pensionamento anticipato nonostante abbia effettuato riscatti di anni di contribuzione, gli ac- crediti di vecchiaia sull'avere di vecchiaia cessano quando la rendita di vecchiaia potenziale è supe-	interesse minimo LPP
		rata almeno del cinque per cento. L'avere sul conto PA continua a maturare interessi ai sensi dell'art. 44 cpv. 6.	rata almeno del cinque per cento. L'avere sul conto PA continua a maturare interessi ai sensi dell'art. 44 cpv. 6.	

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
Pensionamento anti- cipato (PA), riscatto della riduzione della ren- dita	18 cpv. 8	8 Se la persona assicurata esce prima dell'età ordinaria di pensionamento, il saldo del conto PA è corrisposto come prestazione d'uscita.	86 Se la persona assicurata esce prima dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento, il saldo del conto PA è corrisposto come prestazione d'uscita.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Pensionamento anti- cipato (PA), riscatto della riduzione della rendita	18 cpv. 9	9 Se la persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità, la tenuta del conto prosegue e il saldo è corrisposto come prestazione in capitale al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.	97 Se la persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità, la tenuta del conto prosegue e il saldo è corrisposto come prestazione in capitale al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Pensionamento parziale	19 cpv. 1	1 In caso di cessazione parziale dell'attività lucrativa, la persona assicurata ha diritto a un pensionamento parziale, fermo restando che l'ammontare dell'avere di vecchiaia prelevato anticipatamente (in forma di capitale o di rendita) deve corrispondere alla riduzione percentuale del grado d'occupazione. La prima riduzione del grado d'occupazione deve essere almeno del 20 per cento. Il pensionamento completo può avvenire al massimo in tre fasi di cui l'ultima fase deve corrispondere almeno al 30 per cento.	1 In caso di cessazione parziale dell'attività lu crativa, la persona assicurata ha diritto a un pensionamento parziale, fermo restando che l'ammontare dell'avere di vecchiaia prelevato anticipatamente (in forma di capitale o di rendita) deve corrispondere alla riduzione percentuale del grado d'occupazione. La prima riduzione del grado d'occupazione deve essere almeno del 20 per cento. Il pensionamento completo può avvenire al massimo in tre fasi di cui l'ultima fase deve corrispondere almeno al 30 per cento. La persona assicurata può percepire la prestazione di vecchiaia come rendita o sotto forma di capitale in modo scaglionato fino a tre fasi. L'ammontare della prestazione di vecchiaia percepita deve corrispondere alla rispettiva riduzione percentuale del salario.	Attuazione della nuova disposizione di legge sulla riscossione par- ziale della prestazione di vecchiaia di cui all'art. 13a e 13b LPP
Pensionamento parziale	19 cpv. 2	2 Il pensionamento parziale è saldato mediante una rendita parziale o una parziale riscossione sotto forma di capitale. Se dapprima avviene una riscossione parziale sotto forma di capitale, il grado d'occupazione deve essere ridotto almeno del 30 per cento. Un prelevamento parziale del capitale può essere effettuato al massimo in due fasi.	2 II pensionamento parziale è saldato mediante una rendita parziale o una parziale riscossione sotto forma di capitale. Se dapprima avviene una riscossione parziale sotto forma di capitale, il grado d'occupazione deve essere ridotto almeno del 30 per cento. Un prelevamento parziale del capitale può essere effettuato al massimo in due fasi. La prima riscossione parziale deve ammontare almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. Se il salario annuo residuo scende al di sotto dell'importo necessario per l'assicurazione secondo il piano di previdenza, deve essere riscossa l'intera prestazione di vecchiaia.	Attuazione della nuova disposizione di legge sulla riscossione par- ziale della prestazione di vecchiaia di cui all'art. 13a e 13b LPP

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
Pensionamento parziale	19 cpv. 3	3 In merito al numero di fasi e al loro ammontare percentuale, la persona assicurata può scegliere una regolamentazione del pensionamento parziale diversa da quanto previsto ai capoversi 1 e 2. I chiarimenti concernenti la deducibilità fiscale è compito della persona assicurata. Resta tuttavia salvo il principio secondo cui l'ammontare dell'avere di vecchiaia prelevato anticipatamente (in forma di capitale o di rendita) deve corrispondere alla riduzione percentuale del grado d'occupazione.	3 In merito al numero di fasi e al loro ammontare percentuale, la persona assicurata può scegliere una regolamentazione del pensionamento parziale diversa da quanto previsto ai capoversi 1 e 2. I chiarimenti concernenti la deducibilità fiscale è compito della persona assicurata. Resta tuttavia salvo il principio secondo cui l'ammontare dell'avere di vecchiaia prelevato anticipatamente (in forma di capitale o di rendita) deve corrispondere alla riduzione percentuale del grado d'occupazione. Per la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita la persona assicurata può scegliere più di tre scaglioni e una quota minima inferiore per la prima riscossione parziale. La riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è consentita in massimo tre fasi. Il chiarimento concernente la deducibilità fiscale è compito della persona assicurata.	Attuazione della nuova disposizione di legge sulla riscossione par- ziale della prestazione di vecchiaia di cui all'art. 13a e 13b LPP
Pensionamento parziale	19 cpv. 6	6 La riscossione parziale sotto forma di capitale viene addebitata proporzionalmente in ambito obbligatorio e in ambito sovraobbligatorio. La parte sovraobbligatoria viene addebitata proporzionalmente al conto di vecchiaia (ambito sovraobbligatorio), al conto PA (art. 18) e al conto della rendita ponte AVS (art. 22).	6 La riscossione parziale sotto forma di capita- le La prestazione di vecchiaia riscossa viene adde- bitata proporzionalmente in ambito obbligatorio e in ambito sovraobbligatorio. La parte sovraobbliga- toria viene addebitata proporzionalmente al conto di vecchiaia (ambito sovraobbligatorio), al conto PA (art. 18) e al conto della rendita ponte AVS (art. 22).	Attuazione della nuova disposizione di legge sulla riscossione par- ziale della prestazione di vecchiaia di cui all'art. 13a e 13b LPP
Pensionamento posticipato	20 cpv. 1	1 Se una persona assicurata, in accordo con il proprio datore di lavoro, svolge l'attività lucrativa anche oltre l'età ordinaria di pensionamento (art. 11 cpv. 3), l'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato e moltiplicato per l'aliquota di conversione dell'età di pensionamento (vedi Allegato 1).	1 Se una persona assicurata, in accordo con il proprio datore di lavoro, svolge l'attività lucrativa anche oltre l'età ordinaria di pensionamento!'età di riferimento (art. 11 cpv. 3), l'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato e moltiplicato per l'aliquota di conversione dell'età di pensionamento (vedi Allegato 1).	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Pensionamento posticipato	20 cpv. 3	3 Se per una persona assicurata, attiva dopo l'età ordinaria di pensionamento, subentra una incapacità lavorativa non sussiste il diritto dell'esonero dal pagamento dei contributi. La prestazione di vecchiaia assicurata diventa esigibile con la cessazione dell'attività lucrativa tuttavia al più tardi	3 Se per una persona assicurata, attiva dopo l'età ordinaria di pensionamento l'età di riferimento, subentra una incapacità lavorativa non sussiste il diritto dell'esonero dal pagamento dei contributi. La prestazione di vecchiaia assicurata diventa esigibile con la cessazione dell'attività lucrativa	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
		con il raggiungimento dell'età massima di pensio- namento (art. 11 cpv. 3).	tuttavia al più tardi con il raggiungimento dell'età massima di pensionamento (art. 11 cpv. 3).	
Prestazione sotto forma di capitale	21 cpv. 4	4 Con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento le rendite d'invalidità in corso sono sostituite da una rendita di vecchiaia. Il beneficiario di una rendita temporanea d'invalidità può riscuotere la rendita di vecchiaia totalmente o parzialmente sotto forma di capitale, al momento che ne sorge il diritto. Qualora la rendita di vecchiaia fosse decurtata secondo l'art. 34 del presente regolamento, la liquidazione sotto forma di capitale decresce in proporzione. Inoltre, per analogia, sono applicabili i cpv. 2 e 3 di questa disposizione.	4 Con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento le rendite d'invalidità in corso sono sostituite da una rendita di vecchiaia. Il beneficiario di una rendita temporanea d'invalidità può riscuotere la rendita di vecchiaia totalmente o parzialmente sotto forma di capitale, al momento che ne sorge il diritto. Qualora la rendita di vecchiaia fosse decurtata secondo l'art. 34 del presente regolamento, la liquidazione sotto forma di capitale decresce in proporzione. Inoltre, per analogia, sono applicabili i cpv. 2 e 3 di questa disposizione.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Rendita ponte AVS	22 cpv. 4	4 La persona assicurata definisce prima del versamento della prima rendita, la durata della rendita ponte AVS. Se il datore di lavoro contribuisce ai costi, la persona assicurata deve accordarsi preventivamente con esso. Il versamento della rendita avviene in ogni caso al massimo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.	4 La persona assicurata definisce prima del versamento della prima rendita, la durata della rendita ponte AVS. Se il datore di lavoro contribuisce ai costi, la persona assicurata deve accordarsi preventivamente con esso. Il versamento della rendita avviene in ogni caso al massimo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento dell'AVS.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Rendita per coniugi	25 cpv. 5	5 Sono erogate solo le prestazioni minime legali LPP nel caso in cui la persona assicurata, al mo- mento del matrimonio, ha già superato l'età ordi- naria di pensionamento.	5 Sono crogate solo le prestazioni minime legali LPP nel caso in cui la persona assicurata, al momento del matrimonio, ha già superato l'età ordinaria di pensionamento.Nel caso in cui, al momento del matrimonio, la persona assicurata abbia già superato l'età di riferimento, l'ammontare di una rendita per il coniuge di una persona assicurata deceduta corrisponde al regime obbligatorio LPP.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento» e precisazioni redazionali.
Rendita per coniugi	25 cpv. 6	6 L'ammontare della rendita per coniugi in caso di decesso di una persona assicurata esercitante un'attività lucrativa prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento è definito nel piano di previdenza.	6 L'ammontare della rendita per coniugi in caso di decesso di una persona assicurata esercitante un'attività lucrativa prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento è definito nel piano di previdenza.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Rendita per coniugi	25 cpv. 7	7 Dopo il decesso di una persona assicurata che svolgeva l'attività lucrativa oltre l'età ordinaria di pensionamento (pensionamento posticipato)	7 Dopo il decesso di una persona assicurata che svolgeva l'attività lucrativa oltre l'età ordinaria di pensionamento !'età di riferimento (pensionamento	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
		l'ammontare della rendita per coniugi corrisponde al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita di vecchiaia che sarebbe stata assegnata alla persona assicurata al momento del decesso.	posticipato) l'ammontare della rendita per coniugi corrisponde al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita di vecchiaia che sa- rebbe stata assegnata alla persona assicurata al momento del decesso.	precedente «età ordi- naria di pensiona- mento».
Rendita per il co- niuge divorziato	28	Il diritto e l'ammontare di una rendita per il coniuge di- vorziato di una persona assicurata deceduta corri- spondono alle prestazioni minime LPP.	Il dirittol requisiti di ammissibilità e l'ammontare di una rendita per il coniuge divorziato di una persona assicurata deceduta corrispondono alle prestazioni minimeal regime obbligatorio LPP.	Precisazioni redazionali
Versamenti sotto forma di capitale in caso di decesso	30 cpv. 1	1 Se una persona assicurata decede prima del pensionamento e di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento, è versato un capitale di decesso. Inoltre, il piano di previdenza può prevedere un capitale di decesso supplementare.	1 Se una persona assicurata decede prima del pensionamento e di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento l'età di riferimento o se decede un beneficiario di rendita d'invalidità temporanea , è versato un capitale di decesso. Inoltre, il piano di previdenza può prevedere un capitale di decesso supplementare.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento». Equiparazione dei be- neficiari di una rendita temporanea d'invalidità con le persone assicu- rate attive.
Versamenti sotto forma di capitale in caso di decesso	30 cpv. 9	9 Se un beneficiario di una rendita ponte AVS decede prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, il valore attuale delle rendite restanti è corrisposto sotto forma di capitale.	9 Se un beneficiario di una rendita ponte AVS decede prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento, il valore attuale delle rendite restanti è corrisposto sotto forma di capitale.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Versamento di capitale in caso di decesso	30 cpv. 10		10 Se una persona assicurata che svolge un'attività lucrativa oltre l'età di riferimento decede, viene versato un capitale di decesso pari all'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso al netto del valore attuale delle eventuali rendite per coniugi o per partner di cui all'art. 25 e art. 27. Allo stesso tempo non sussiste alcun diritto a un eventuale capitale di decesso aggiuntivo.	In caso di decesso di una persone assicurata che svolge un'attività lucrativa oltre l'età di riferimento, i superstiti ricevono ora il capitale di decesso al netto del valore attuale dell'eventuale rendita per coniugi o per partner.
Rendita d'invalidità	31 cpv. 4	4 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue, con riserva dell'art. 31a, quando termina l'invalidità o quando la persona assicurata raggiunge l'età	4 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue, con riserva dell'art. 31a, quando termina l'invalidità o quando la persona assicurata raggiunge l'età	Il nuovo termine legale «età di riferimento» sostituisce il termine

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
		ordinaria di pensionamento oppure in caso di decesso della stessa.	ordinaria di pensionamento <u>l'età di riferimento</u> oppure in caso di decesso della stessa.	precedente «età ordinaria di pensiona-mento».
Rendita d'invalidità	31 cpv. 5	5 La rendita d'invalidità è calcolata in base al sa- lario assicurato di rischio al momento in cui si veri- fica l'incapacità lavorativa che dà diritto alla pre- stazione. Per le persone assicurate con impieghi interinali e le persone assicurate con un reddito soggetto a forti oscillazioni si considera il reddito medio della durata dell'impiego, tuttavia al mas- simo il reddito medio degli ultimi dodici mesi.	5 La rendita d'invalidità è calcolata in base al sa- lario assicurato di rischio al momento in cui si veri- fica l'incapacità lavorativa che dà diritto alla pre- stazione. Per le persone assicurate con impieghi interinali e l e persone assicurate con un reddito soggetto a forti oscillazioni si considera il reddito medio della durata dell'impiego, tuttavia al mas- simo il reddito medio degli ultimi dodici mesi.	Precisazione redazio- nale
Esonero dal paga- mento dei contributi In caso di inabilità al lavoro	33 lett. a cpv. 3	3 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi termina in seguito alla riattivazione totale o parziale, se l'Assicurazione federale d'invalidità sospende il versamento delle prestazioni, la persona assicurata raggiunge l'età ordinaria di pensionamento oppure decede. Resta riservato l'articolo 31a.	3 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi termina in seguito alla riattivazione totale o parziale, se l'Assicurazione federale d'invalidità sospende il versamento delle prestazioni, la persona assicurata raggiunge l'età ordinaria di pensionamento l'età di riferimento oppure decede. Resta riservato l'articolo 31a.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Esonero dal paga- mento dei contributi In caso d'invalidità	33 lett. b cpv. 3	3 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi termina in seguito alla riattivazione totale o parziale, se l'Assicurazione federale d'invalidità sospende il versamento delle prestazioni, la persona assicurata raggiunge l'età ordinaria di pensionamento oppure decede. Resta riservato l'articolo 31a.	3 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi termina in seguito alla riattivazione totale o parziale, se l'Assicurazione federale d'invalidità sospende il versamento delle prestazioni, la persona assicurata raggiunge l'età ordinaria di pensionamento l'età di riferimento oppure decede. Resta riservato l'articolo 31a.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Concomitanza di prestazioni in caso d'invalidità e de- cesso	34 cpv. 5	5 Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS sono considerati redditi computabili anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali ed istituti di previdenza nazionali ed esteri fatta eccezione per le indennità per grandi invalidi, liquidazioni e prestazioni simili. Profond può ridurre le sue prestazioni qualora tali redditi, unitamente ad altri introiti computabili, superino il 90 per cento dell'importo da considerare nel calcolo di sovraindennizzo immediatamente prima dell'età di pensionamento quale reddito mancato presunto.	5 Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS dell'età di riferimento sono considerati redditi computabili anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali ed istituti di previdenza nazionali ed esteri fatta eccezione per le indennità per grandi invalidi, liquidazioni e prestazioni simili. Profond può ridurre le sue prestazioni qualora tali redditi, unitamente ad altri introiti computabili, superino il 90 per cento dell'importo da considerare nel calcolo di sovraindennizzo immediatamente prima dell'età di pensionamento dell'età di riferimento quale reddito mancato presunto.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».

Tema	Articolo (secondo la vec-	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
	chia numerazione)		, to the same control of t	
Concomitanza di	34 cpv. 8	8 Profond non è obbligata a compensare rifiuti o	8 Profond non è obbligata a compensare rifiuti o	Il nuovo termine legale
prestazioni in caso		riduzioni di prestazioni da parte dell'assicurazione	riduzioni di prestazioni da parte dell'assicurazione	«età di riferimento» so-
d'invalidità e de-		infortuni o dell'assicurazione militare, incluse quelle	infortuni o dell'assicurazione militare, incluse quelle	stituisce il termine pre-
cesso		dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento.	dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento-	cedente «età ordinaria
		La riduzione di altre prestazioni che è attuata dopo	dell'età di riferimento. La riduzione di altre presta-	di pensionamento».
		l'età ordinaria di pensionamento così come la ridu-	zioni che è attuata dopo l'età ordinaria di pensio	
		zione o il rifiuto di altre prestazioni a causa di una	namentel'età di riferimento così come la riduzione	
		colpa imputabile, non devono essere compensate.	o il rifiuto di altre prestazioni a causa di una colpa	
			imputabile, non devono essere compensate.	
Costi per prestazioni	42a	Tutti i costi per prestazioni straordinarie sono elen-	Tutti i costi per prestazioni straordinarie sono elen-	Modifica redazionale
straordinarie		cati nell'allegato 4. Per le prestazioni straordinarie	cati nell'allegato 43. Per le prestazioni straordinarie	poiché il precedente Al-
		e per il trattamento di richieste che superano le	e per il trattamento di richieste che superano le	legato 3 è stato conver-
		condizioni regolamentari nell'ambito dei chiari-	condizioni regolamentari nell'ambito dei chiari-	tito in scheda informa-
		menti, Profond riscuote un'indennità per i costi	menti, Profond riscuote un'indennità per i costi	tiva.
		amministrativi, secondo l'allegato 4. Questa inden-	amministrativi, secondo l'allegato 43. Questa in-	
		nità, inclusi eventuali costi causati dalla richiesta di	dennità, inclusi eventuali costi causati dalla richie-	
		terzi, sono da saldare dal richiedente rispettiva-	sta di terzi, sono da saldare dal richiedente rispet-	
		mente a chi è attribuibile la causa.	tivamente a chi è attribuibile la causa.	
Prestazione d'en-	43 cpv. 2	2 Una persona assicurata che, in riferimento	2 Una persona assicurata che, in riferimento	Il nuovo termine legale
trata, riscatto		all'età ordinaria di pensionamento, non dispone	all'età ordinaria di pensionamentoall'età di riferi-	«età di riferimento» so-
		degli riscatti per le prestazioni regolamentari com-	mento, non dispone degli riscatti per le prestazioni	stituisce il termine pre-
		plete, può effettuare riscatti di prestazioni fino al	regolamentari complete, può effettuare riscatti di	cedente «età ordinaria
		raggiungimento dell'età ordinaria di pensiona-	prestazioni fino al raggiungimento dell'età ordina	di pensionamento».
		mento, tuttavia al massimo fino al compimento del	ria di pensionamento dell'età di riferimento, tuttavia	
		70° anno di età. Alle medesime condizioni, anche la	al massimo fino al compimento del 70° anno di età.	
		persona beneficiaria di una rendita parziale d'inva-	Alle medesime condizioni, anche la persona bene-	
		lidità può effettuare dei riscatti relativi alla parte	ficiaria di una rendita parziale d'invalidità può ef-	
		attiva. Le somme di riscatto versate sono accredi-	fettuare dei riscatti relativi alla parte attiva. Le	
		tate sul conto di vecchiaia regolamentare indivi-	somme di riscatto versate sono accreditate sul	
		duale. I riscatti possono essere effettuati solo dopo	conto di vecchiaia regolamentare individuale. I ri-	
		il riscatto successivo al divorzio.	scatti possono essere effettuati solo dopo il ri-	
			scatto successivo al divorzio.	
Prestazione d'en-	43 cpv. 4	4 L'ammontare della somma di riscatto massima	4 L'ammontare della somma di riscatto massima	Il nuovo termine legale
trata, riscatto		possibile corrisponde alla differenza tra l'avere di	possibile corrisponde alla differenza tra l'avere di	«età di riferimento» so-
		vecchiaia massimo possibile e l'avere di vecchiaia	vecchiaia massimo possibile e l'avere di vecchiaia	stituisce il termine pre-
		effettivamente disponibile alla data del riscatto.	effettivamente disponibile alla data del riscatto.	cedente «età ordinaria
		L'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde	L'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde	di pensionamento».
		alla somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal	alla somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal	
		piano di previdenza, remunerati con il tasso	piano di previdenza, remunerati con il tasso	

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
		d'interesse di riscatto ai sensi dell'art. 44 fino all'età alla data del riscatto (al massimo tuttavia fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento), assumendo che la persona sia assicurata con il salario di risparmio attualmente assicurato dal primo momento possibile ai sensi del piano di previdenza (inizio dell'assicurazione di risparmio).	d'interesse di riscatto ai sensi dell'art. 44 fino all'età alla data del riscatto (al massimo tuttavia fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di riferimento), assumendo che la persona sia assicurata con il salario di risparmio attualmente assicurato dal primo momento possibile ai sensi del piano di previdenza (inizio dell'assicurazione di risparmio).	
Tassi d'interesse	44 cpv. 2	2 Il tasso d'interesse tecnico è determinante per il calcolo del capitale di copertura delle rendite, degli accantonamenti tecnici regolamentari, delle somme di riscatto della riduzione della rendita ai sensi dell'art. 18, di altri calcoli tecnici e per l'allestimento del bilancio di Profond.	2 Il tasso d'interesse tecnico è determinante per il calcolo del capitale di copertura delle rendite, degli accantonamenti tecnici regolamentari, delle somme di riscatto della riduzione della rendita ai sensi dell'art. 18; di altri calcoli tecnici e per l'allestimento del bilancio di Profond.	Il metodo di calcolo di cui all'art. 18 Regola- mento di previdenza è ora descritto in una scheda informativa.
Tassi d'interesse	44 cpv. 4	4 Il tasso d'interesse di riscatto è utilizzato per calcolare le somme di riscatto ai sensi dell'art. 43, della rendita di vecchiaia potenziale ai sensi dell'art. 18 e quindi anche per valutare l'adeguatezza del piano di previdenza. Esso ammonta al 2 per cento, se non diversamente concordato nel piano di previdenza.	4 Il tasso d'interesse di riscatto è utilizzato per calcolare le somme di riscatto ai sensi dell'art. 43, della rendita di vecchiaia potenziale ai sensi dell'art. 18 e quindi anche per valutare l'adeguatezza del piano di previdenza. Esso ammonta al 2 per cento, se non diversamente concordato nel piano di previdenza.	Il metodo di calcolo di cui all'art. 18 Regola- mento di previdenza è ora descritto in una scheda informativa.
Scadenza della pre- stazione d'uscita	45 cpv. 4	4 La persona assicurata può anche richiedere la prestazione d'uscita, se lascia Profond fra il primo termine possibile ed il termine regolamentare dell'età ordinaria di pensionamento e mantiene l'attività lucrativa o si annuncia alla disoccupazione.	4 La persona assicurata può anche richiedere la prestazione d'uscita, se lascia Profond fra il primo termine possibile ed il termine regolamentare dell'età ordinaria di pensionamento dell'età di pensionamento e l'età di riferimento e mantiene l'attività lucrativa o si annuncia alla disoccupazione.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Divorzio	48 cpv. 2	2 Se per il coniuge vincolato, durante il procedimento di divorzio, subentra il caso di una prestazione di vecchiaia oppure se egli percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge durante il procedimento di divorzio l'età ordinaria di pensionamento, Profond decurta la parte da trasferire della prestazione d'uscita e la rendita di vecchiaia della persona assicurata nell'ambito delle disposizioni legalmente ammesse (art. 199 OLP).	2 Se per il coniuge vincolato, durante il procedimento di divorzio, subentra il caso di una prestazione di vecchiaia oppure se egli percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge durante il procedimento di divorzio l'età ordinaria di pensionamentol'età di riferimento, Profond decurta la parte da trasferire della prestazione d'uscita e la rendita di vecchiaia della persona assicurata nell'ambito delle disposizioni legalmente ammesse (art.19g OLP).	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Divorzio	48 cpv. 6	6 In caso di concessione di una rendita vitalizia, questa è versata da Profond al coniuge beneficia- rio oppure è trasferita nella sua previdenza. Se il	6 In caso di concessione di una rendita vitalizia, questa è versata da Profond al coniuge beneficia- rio oppure è trasferita nella sua previdenza. Se il	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
		coniuge avente diritto percepisce una rendita d'invalidità intera oppure ha già raggiunto l'età minima per un pensionamento anticipato, può richiedere il versamento di questa rendita. Qualora avesse già raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, è versata la rendita oppure è versata al suo istituto di previdenza se, in base al relativo regolamento, può ancora effettuare dei riscatti. Nel caso in cui Profond stessa non versi direttamente una rendita vitalizia, essa la trasferisce all'istituto di previdenza o alla fondazione di libero passaggio del coniuge avente diritto, in base alle modalità previste dall'art. 19j OLP (in caso di indicazioni mancanti alla fondazione istituto collettore LPP). L'ammontare del trasferimento annuo è remunerato con un tasso d'interesse pari alla metà del tasso d'interesse regolamentare valevole nel rispettivo anno, secondo art. 44, cpv. 5. Profond ha la facoltà di concordare con il coniuge avente diritto una liquidazione unica sotto forma di capitale anziché il trasferimento della rendita.	coniuge avente diritto percepisce una rendita d'invalidità intera oppure ha già raggiunto l'età minima per un pensionamento anticipato, può richiedere il versamento di questa rendita. Qualora avesse già raggiunto l'età ordinaria di pensionamentol'età di riferimento, è versata la rendita oppure è versata al suo istituto di previdenza se, in base al relativo regolamento, può ancora effettuare dei riscatti. Nel caso in cui Profond stessa non versi direttamente una rendita vitalizia, essa la trasferisce all'istituto di previdenza o alla fondazione di libero passaggio del coniuge avente diritto, in base alle modalità previste dall'art. 19j OLP (in caso di indicazioni mancanti alla fondazione istituto collettore LPP). L'ammontare del trasferimento annuo è remunerato con un tasso d'interesse pari alla metà del tasso d'interesse regolamentare valevole nel rispettivo anno, secondo art. 44, cpv. 5. Profond ha la facoltà di concordare con il coniuge avente diritto una liquidazione unica sotto forma di capitale anziché il trasferimento della rendita.	precedente «età ordi- naria di pensiona- mento».
Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finan- ziamento della pro- prietà d'abitazioni	49 cpv. 1	1 Una persona assicurata può richiedere, fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, un importo per il finanziamento di un'abitazione ad uso proprio (acquisto e costruzione di proprietà d'abitazioni, partecipazioni a proprietà d'abitazioni o restituzione di prestiti ipotecari), a condizione che non sia subentrato alcun evento previdenziale. L'importo minimo per il prelievo anticipato è di CHF 20 000.	1 Una persona assicurata può richiedere, fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamentodell'età di riferimento, un importo per il finanziamento di un'abitazione ad uso proprio (acquisto e costruzione di proprietà d'abitazioni, partecipazioni a proprietà d'abitazioni o restituzione di prestiti ipotecari), a condizione che non sia subentrato alcun evento previdenziale. L'importo minimo per il prelievo anticipato è di CHF 20 000.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finan- ziamento della pro- prietà d'abitazioni	49 cpv. 11	11 Il diritto e l'obbligo del rimborso sussistono fino all'età ordinaria di pensionamento della persona assicurata, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione d'uscita.	11 Il diritto e l'obbligo del rimborso sussistono fino all'età ordinaria di pensionamento all'età di riferimento della persona assicurata, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione d'uscita.	Il nuovo termine legale «età di riferimento» so- stituisce il termine pre- cedente «età ordinaria di pensionamento».
Disposizioni transi- torie	62 cpv. 1	Le rendite temporanee per coniugi, maturate prima del 1° gennaio 2018, sono erogate fino al momento in cui la persona assicurata deceduta	1 Le rendite temporanee per coniugi, maturate prima del 1° gennaio 2018, sono erogate fino al momento in cui la persona assicurata deceduta	Il nuovo termine legale «età di riferimento» sostituisce il termine

Tema	Articolo (secondo la vec- chia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
		avrebbe raggiunto l'età ordinaria di pensionamento e, in seguito, trasformate in una rendita di vecchiaia per coniugi. Per questi casi si applica il Regolamento di previdenza valevole fino al 31 dicembre 2017; tuttavia il Consiglio di fondazione può adattare periodicamente le relative aliquote di conversione delle rendite di vecchiaia per coniugi.	avrebbe raggiunto l'età ordinaria di pensionamentol'età di riferimento e, in seguito, trasformate in una rendita di vecchiaia per coniugi. Per questi casi si applica inoltre il Regolamento di previdenza valevole fino al 31 dicembre 2017; tuttavia il Consiglio di fondazione può adattare periodicamente le relative aliquote di conversione delle rendite di vecchiaia per coniugi.	precedente «età ordi- naria di pensiona- mento» e precisazione redazionale.
Allegato 3	Allegato 3		È stato cancellato	Il finanziamento della ri- duzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento antici- pato è ora descritto in una scheda informativa.
Indice analitico	Indice anali- tico		È stato aggiornato	Aggiornamento dell'in- dice analitico